

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6455 del 01/12/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TARGHE MALAGOLI SNC (Imp. v. SIEMENS N. 4) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 859/2017 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 13223/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6528 del 24/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno uno DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **TARGHE MALAGOLI SNC (Imp. v. SIEMENS N. 4) CARPI (MO).**

Rif. Prot. n. 859/2017 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 13223/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 22/4/2017 la Ditta TARGHE MALAGOLI SNC, avente sede legale in comune di Carpi (MO), v. Barozzi n. 26B, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Carpi, v. Siemens n. 4, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/4/2017 con prot. n. 7926;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di incisione targhe;

In data 12/5/2017, con nota prot. n. 9248, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 17/8/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 16429;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, con documentazione integrativa pervenuta in data 1/9/2017, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, ai sensi della DGRER 673/2004, il Sig. Paolo Gibertini, in qualità di legale rappresentante della ditta TARGHE MALAGOLI SNC, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A. non verranno utilizzati macchinari o impianti rumorosi;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare del titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Carpi rilasciata in data 9/12/2013;

E' stato acquisito il seguente parere:

- parere espresso da AIMAG SPA prot. n. 6673 del 21/9/2017;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpae - Servizio Territoriale - relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, prot. 22578 del 17/11/2017;

Il Comune di Carpi, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 19765 del 10/10/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare il corrispondente titolo ambientale precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### il Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta TARGHE MALAGOLI SNC per l'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), v. Siemens n. 4, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 30/11/2017 con scadenza al 30/11/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ARPAE – S.A.C. DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta TARGHE MALAGOLI SNC (Imp. v. SIEMENS N. 4) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n°6 del 24/05/2010.

## B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TARGHE MALAGOLI SNC, stabilimento in comune di Carpi (MO), via Siemens n. 4, è un'attività artigianale dedita alla produzione di targhe industriali, ossidazione anodica d'alluminio e pantografature, la cui attività ricopre 220 giorni/anno e gli addetti totali sono 6.

Il processo produttivo ha inizio con l'arrivo della materia prima, consistente in lamiera d'alluminio. In base al formato commerciale, questa viene tagliata in pezzi più piccoli, dopodiché avviene, in maniera sequenziale, una prima fase di anodizzazione, una seguente fase di serigrafia e l'ultima di ossidazione anodica, mediante impianto galvanico, nel quale hanno origine i reflui. Nella lavorazione sono presenti 3 vasche, in cui vengono immersi i particolari. La prima contiene soda caustica al 20%, le altre acido solforico al 20%. Tali vasche sono inframezzate da altre contenenti acqua, impiegata per il lavaggio, in modo tale che i residui di lavorazione provenienti dalla vasca precedente non vadano in quella successiva. Vi è anche una vasca con sostanza colorante. All'interno delle vasche di lavaggio viene versata continuamente acqua, prelevata dall'acquedotto comunale ed altrettanta ne fuoriesce. Quest'ultima viene prima raccolta in un pozzetto e poi trattata in un impianto di chiariflocculazione.

L'approvvigionamento idrico avviene, come detto, tramite acquedotto con un volume massimo di 750 mc/anno di cui il 70% utilizzato per attività di processo ed il restante 30% per i servizi igienici.

Il ciclo di depurazione è costituito da un abbattimento chimico-fisico di flocculazione e coagulazione. Questo si articola nelle seguenti fasi: trattamento preliminare di riduzione dei cromati contenuti nei reflui dei lavaggi; insolubilizzazione e flocculazione degli inquinanti; separazione per decantazione degli inquinanti solidi ed insolubilizzati; evacuazione ed ispessimento dei fanghi di risulta contenenti gli inquinanti.

Il processo di riduzione cromati avviene all'interno di un reattore, nel quale viene aggiunto, come agente riducente, solfito di sodio, sotto agitazione e tramite controllo strumentale, mentre, come acidificante, acido solforico o cloridrico.

Il processo di insolubilizzazione e flocculazione degli inquinanti avviene, invece, all'interno di un secondo reattore, disposto in cascata al precedente, per aggiunta, sempre sotto agitazione, di un alcalinizzante quale la calce, miscelata in sospensione acquosa con carbone attivo in polvere, come adsorbente; viene aggiunto, inoltre, un agente neutralizzante quale la soda caustica, sotto controllo strumentale, e poliacrilammide come ausiliario di coagulazione.

All'interno del decantatore avviene la separazione degli inquinanti con produzione di fanghi, che vengono evacuati in discontinuo ed in modo automatico attraverso valvole poste sul fondo del decantatore stesso. Viceversa, per tracimazione fuoriesce acqua chiarificata, che viene riutilizzata per usi industriali o sversata in pubblica fognatura.

I fanghi di risulta vengono sottoposti a trattamento di disidratazione su sacchi filtranti prima di essere conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo come rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 e identificati con il CER 11 01 10. Le acque di sgrondo vengono riciclate nella vasca di accumulo asservita all'impianto.

Il ciclo depurativo, su comando del livellostato marcia-arresto, termina automaticamente quando non è più disponibile acqua da depurare, mentre si riavvia non appena si ricostituisce il battente idraulico nella vasca di accumulo di acque grezze.

Le caratteristiche qualitative dello scarico in uscita dall'impianto di depurazione, sulla base dell'allegato certificato analitico datato 23/12/2016 (Rapporto di Prova n. 704), mettono in risalto la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 Parte terza del D.Lgs 152/2006 (Cadmio, Cromo tot., Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco).

I valori di concentrazione, limitatamente ai parametri quali ph, Sst, BOD5, COD, Solfati, Cloruri, Fosforo tot., Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Alluminio, Cadmio, Cromo tot., Cromo esavalente, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, sono risultati entro i limiti di cui alla Tabella 3 All. 5 Parte Terza del D.Lgs 152/2006. La ditta incaricata alla messa in opera dell'impianto di depurazione, denominata Eurofilter, ha dichiarato che vengono

garantite le stesse caratteristiche di accettabilità della norma anche per i parametri quali Tensioattivi e Solventi organici aromatici.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dopo trattamento in fossa Imhoff, sono convogliate nella pubblica fognatura (punto di scarico S2);
- le acque meteoriche non suscettibili di contaminazione (pluviali), confluiscono nella pubblica fognatura (punto di scarico S3);
- le acque reflue derivanti dall'attività di produzione targhe in alluminio in particolare dalle vasche di lavaggio dell'impianto di ossidazione anodica, previo trattamento in un impianto di chiariflocculazione, sono convogliate nella pubblica fognatura (punto di scarico S1). Il certificato analitico dello scarico in uscita dall'impianto di depurazione, allegato alla documentazione presentata dalla ditta, datato 23/12/2016 (Rapporto di Prova n. 704), mette in risalto la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 Parte terza del D.Lgs 152/2006 (Cadmio, Cromo tot., Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco)
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come acque reflue industriali.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le integrazioni pervenute, datate 27/06/2017;

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere di conformità relativo alla verifica della compatibilità dello scarico di acque reflue industriali, riferita alla tipologia di lavorazione e alle caratteristiche dell'impianto di depurazione di recapito, favorevole con prescrizioni, con prot. n. 6673 del 21/09/2017.

Arpae ST ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, con prot. 22578 del 17/11/2017;

Il Comune di Carpi, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 19765 del 10/10/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta TARGHE MALAGOLI SNC, con insediamento posto a Carpi (MO), v. Siemens n. 4, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione targhe in alluminio nella pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di produzione di targhe in alluminio dovranno rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 – Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, con l'eccezione di parametri indicati nella tabella sottostante, che dovranno rispettare i limiti in deroga a fianco indicati:

<b>Parametro</b>	<b>Valore limite (mg/l) (in deroga)</b>
Alluminio	20
Solfati	5000

Tali limiti dovranno essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo, ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;

- 2) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, dovrà essere riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei potranno essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto sito in zona di passaggio automezzi; rilascio estemporaneo di sostanze liquide; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno tre ore;
- 3) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cure e spese del titolare dello scarico e in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 4) viene definito in 750 mc/annui il massimo quantitativo di refluo scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura;
- 5) la Ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento delle acque esistente;
- 6) ogni disattivazione e/o malfunzionamento degli impianti, dovuta a cause accidentali, dovrà essere comunicata immediatamente all'Ente Gestore del SII, ad Arpae – Sac e Arpae ST – Modena e Comune;
- 7) I fanghi di risulta del trattamento dovranno essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa;
- 8) i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre agibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo – dovranno inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo;
- 9) la ditta dovrà compiere, nell'arco dell'anno, almeno 3 autocontrolli: 2 analisi a cadenza semestrale all'uscita del depuratore aziendale ed una analisi a cadenza annuale effettuata all'entrata del depuratore in corrispondenza del campionamento fatto in uscita, tenendo conto dei tempi di ritenzione dell'impianto. I parametri da sottoporre a verifica sono: ph, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Solfati, Cloruri, Fosforo tot., Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Alluminio, Cadmio, Cromo tot., Cromo esavalente, Ferro, Nichel, Piombo, Rame e Zinco. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi ad Arpae SAC e Arpae Distretto area Nord Carpi e Comune. Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate da laboratori abilitati.
- 10) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui e di altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e/o potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi; ai sensi dell'art. 81 del Regolamento per la disciplina del Servizio idrico integrato del gestore Aimag Spa;
- 11) modifiche dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni,...) e della tipologia dei reflui da scaricare, così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante della ditta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ARPAE – S.A.C. DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta TARGHE MALAGOLI SNC (Imp. v. SIEMENS N. 4) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TARGHE MALAGOLI snc con sede legale nel comune di Carpi (MO), Via Barozzi n. 26B, intende svolgere in comune di Carpi, Via Siemens n. 4, attività di incisione targhe e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- attività di serigrafia che genera il punto di emissione E1 avente portata di 6.450 Nm<sup>3</sup>/h;
- impianto di ossidazione anodica che genera il punto di emissione E2 avente portata di 3.500 Nm<sup>3</sup>/h;
- un forno di essiccazione serigrafia che genera il punto di emissione E3 avente portata di 800 Nm<sup>3</sup>/h;
- un consumo di vernici serigrafiche di 70 Kg/anno;
- un consumo di diluenti di 300 Kg/anno;
- un consumo di sodio idrato in scaglie di 485 Kg/anno;
- un esercizio di circa 240 g/anno.

### C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta TARGHE MALAGOLI snc è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di Carpi, Via Siemens n. 4, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

#### E1 Serigrafia:

Portata	6.450	Nm <sup>3</sup> /h
Polveri totali (in fase di taglio)	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Durata	3	h/g

#### E2 Ossidazione anodica:

Portata	3.500	Nm <sup>3</sup> /h
Acido Solforico	2	mg/Nm <sup>3</sup>

Sostanze alcaline	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Durata	1	h/g

E3 Forno essiccazione serigrafica:

Portata	800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata	3	h/g

Relativamente alle emissioni **E1, E2 ed E3**, la ditta TARGHE MALAGOLI snc dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime degli impianti (tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento);
- esecuzione di almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime relativamente a:
  - Portata e Polveri totali su E1;
  - Portata e Acido Solforico su E2;
  - sola Portata su E3;
- trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale.

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad Arpae Sac Modena, ad Arpae Distretto Territoriale e al Comune territorialmente competenti, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae Sac Modena, Arpae Servizio Territoriale e Comune, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

**Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione di inchiostri e prodotti vernicianti nonché di colle e mastici;

E' consentito l'impiego di inchiostri, prodotti vernicianti, diluenti e solventi per la pulizia per un quantitativo complessivo massimo non superiore a 30 kg al giorno, nonché di colle e mastici per un quantitativo massimo inferiore a 100 kg al giorno, riferiti all'intero stabilimento. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di stampa (colori, inchiostri e paste serigrafiche);

Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero;

La pulizia dei telai per la stampa serigrafica, se eseguita con composti organici volatili, deve avvenire entro apposita vasca sotto aspirazione ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero;

Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni di taglio, rifilatura e foratura, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione: **Polveri totali = 10 mg/Nm<sup>3</sup>**;

Non deve essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti chimici pari a 10 kg;

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di ossidazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione: **H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 2 mg/Nm<sup>3</sup>**; **Sostanze Alcaline = 5 mg/Nm<sup>3</sup>**;

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il “Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico” (Allegato 3C della DGR 1769/2010), riferite all’insieme delle attività di lavanderia a ciclo chiuso / verniciatura capi in pelle esercitate nell’insediamento, con allegate copie fotostatiche delle fatture d’acquisto delle stesse.

**L’Adesione all’Autorizzazione a Carattere Generale *non può considerarsi valida:***

- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- nel caso in cui siano utilizzate nell’impianto e nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, H361, H362 (ex frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ARPAE – S.A.C. DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**